

STATUTO

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita l'associazione denominata "SPES – Associazione Promozione e Solidarietà" con sede in Roma.

Art. 2

Finalità

1. L'associazione ha per scopo:

- promuovere, sviluppare, sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio della regione Lazio, anche attraverso la gestione di centri di servizio per il volontariato di cui alla legge 266/91 ed eventuali successive modificazioni, integrazioni e regolamentazioni;
- favorire la circolazione delle informazioni tra le organizzazioni di volontariato al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia;
- valorizzare e sostenere lo sviluppo di esperienze territoriali al fine della promozione dell'impegno sociale dei cittadini;
- favorire l'incontro ed il collegamento tra le organizzazioni di volontariato e le altre forze sociali presenti sul territorio comprese le istituzioni;
- favorire lo sviluppo di una cultura della solidarietà attenta anche alle problematiche della solidarietà internazionale e della multiculturalità, alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, all'educazione alla pace fra i popoli, alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile.

2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art. 3

Attività

1. Le finalità dell'Associazione saranno realizzate attraverso attività di:

- informazione e comunicazione interna ai gruppi e tra essi e le realtà esterne operanti sul territorio;
- attività di formazione e qualificazione nei confronti di aderenti ad organizzazioni di volontariato;
- la realizzazione di ogni mezzo di supporto indirizzato alla progettazione italiana ed internazionale ed al reperimento dei relativi finanziamenti;
- ogni attività di documentazione inerente le iniziative ed i principi programmatici del volontariato;
- organizzazione dell'assistenza fiscale, tributaria, giuridica, legale da esercitarsi nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 1815 del 1939 e delle altre leggi vigenti in materia;
- la realizzazione di qualsiasi altra attività di supporto richiesta dalle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio regionale.

Art. 4

Soci

1. Possono essere associate, oltre a quelle che sottoscrivono l'atto costitutivo, solo le organizzazioni di volontariato, ed in misura non superiore ad un terzo del totale dei soci, altri organismi con finalità ed attività di volontariato e promozione sociale che presentano domanda di adesione

depositando contestualmente il proprio statuto e la delibera con la quale

l'organo competente ha manifestato la volontà di adesione, e la cui domanda

venga accettata, ai sensi del successivo articolo; la domanda verrà valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo che fisserà il numero dei rappresentanti dell'organizzazione che potranno partecipare all'Assemblea, tenuto conto dell'ambito territoriale dell'attività.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio deve dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data della delibera di accettazione. Il mancato accoglimento della domanda di ammissione a socio deve essere motivato.

3. I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- recesso volontario;
- mancato versamento della quota associativa;
- cessazione, estinzione o scioglimento dei relativi organismi;
- perdita dei requisiti iniziali di appartenenza o non osservanza delle norme statutarie.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti il quale decide in via definitiva.

Art. 5

Diritti e obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee, con le modalità stabilite al successivo art.7 e di recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e si impegnano a partecipare alla vita associativa.

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Garanti.

Art. 7

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle organizzazioni socie come stabilito nel precedente art. 4 e dal rappresentante nominato dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, secondo quanto disposto dall'art. 2, sesto comma, lettera d) del D.M. 08/10/1997 e successive modificazioni.

Ad ogni persona fisica spetta il diritto ad un voto.

E' consentita una sola delega ad altro rappresentante di una delle organizzazioni associate.

2. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro quindici giorni dal

ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della

data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la

presenza della metà più uno dei rappresentanti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro rappresentante. In seconda convocazione è

regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti presenti, in proprio o per delega.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dal presente statuto. Per le delibere aventi per oggetto le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

6. Spetta all'Assemblea:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo ed eleggerne i membri tra i rappresentanti delle organizzazioni associate;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Collegio dei Sindaci;
- nominare il Collegio dei Garanti;

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- fissare l'importo della quota associativa;
- deliberare in merito alle proposte di modifica dello statuto e allo scioglimento dell'associazione;
- approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento allo Statuto.

Art. 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei a un massimo di quindici componenti compreso il membro nominato dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, secondo quanto disposto dall'art. 2, sesto comma, lettera d) del D.M. 08/10/97 e successive modificazioni.

Il Consiglio può richiedere la presenza alle riunioni dei rappresentanti di alcuni associati, in qualità di esperti, il cui parere ha valore consultivo.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno una volta ogni 3 mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con indicazione dell'ordine del giorno e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere aventi per oggetto l'ammissione, la determinazione del numero di rappresentanti o l'esclusione dei soci è necessario il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

6. Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere due Vice-presidenti, di cui uno vicario. Il Presidente e i due Vice-presidenti formano l'Ufficio di Presidenza che affianca il Presidente nelle

sue funzioni e predispone la documentazione per il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Alle sedute dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Direttore;

- nominare il Direttore;

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuali;

- stabilire le modalità di realizzazione del programma di attività approvato dall'Assemblea alle quali si devono attenere l'Ufficio di Presidenza e il Direttore. Verificare trimestralmente la realizzazione del programma;

- nominare procuratori, affidare incarichi a terzi, specificandone i compiti;

- ratificare nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- deliberare in merito all'assunzione di personale;

- deliberare in merito all'ammissione, alla determinazione del numero di rappresentanti o all'esclusione dei soci.

Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti delle organizzazioni associate.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7, comma 2 e art.8, comma 4.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.
 4. Il Presidente sovrintende, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, all'attuazione del programma di attività, ne garantisce la realizzazione, autorizzandone i relativi impegni di spesa in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
 5. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
 6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario.

Art. 10

Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2397 del Codice Civile.

I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro nominato dal

Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, secondo quanto disposto dall'art. 2, sesto comma, lettera d) del D.M. 08/10/97 e successive modificazioni.

2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile. Esso esercita altresì il controllo contabile, salvo che il Consiglio Direttivo attribuisca tale funzione ad un revisore esterno o ad una società di revisione.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione, fatta per iscritto, anche di un solo rappresentante degli associati.

4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta.

5. La carica di membro del Collegio dei Sindaci è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 11

Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

2. Esso è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

3. Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali.

4. Prima del deferimento della controversia al giudice ordinario è obbligatorio il ricorso al Collegio dei Garanti.

5. La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 12

Il Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori e pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli organi dell'Associazione.
2. Partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 13

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 14

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni e da attività;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria, comprese le operazioni bancarie, è disposta con firma del Presidente.

Art. 15

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea che ne determina la modalità di pagamento. In caso di recesso o di perdita della qualità di socio a qualsiasi titolo le quote versate non sono ripetibili ed il socio cessato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione, né hanno diritto di elettorato attivo.

Art. 16

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 17

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni devono essere approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 18

Scioglimento dell'associazione

1. In caso di scioglimento dell' Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio andrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.